

- (7) Data questa situazione, a partire da ottobre numerosi Stati membri hanno limitato più rigorosamente la mobilità. Non vi sono quindi prospettive di una rapida ripresa del traffico ferroviario a breve termine.
- (8) Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto a quello del periodo corrispondente degli anni precedenti, per il quale il 2019 fornisce i valori di riferimento in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1429, persiste e che tale situazione è dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (9) Le previsioni indicano una ripresa molto graduale dell'economia nei prossimi due anni, poiché gli indicatori della fiducia dei consumatori e del clima economico sono diventati negativi. Inoltre, visti i dati disponibili per i periodi precedenti, pur presumendo che nella prima metà del 2021 possa esservi un miglioramento della salute pubblica, grazie ad esempio alla disponibilità di un vaccino, effetti positivi apprezzabili sul traffico ferroviario potrebbero aversi solo con notevole ritardo. Tali effetti positivi probabilmente non si concretizzeranno prima della seconda metà del 2021.
- (10) Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del periodo corrispondente degli anni precedenti probabilmente persisterà fino a quella data e che tale situazione sia dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (11) Si rende quindi necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 del regolamento fino alla fine di giugno 2021.
- (12) Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore dopo la fine del periodo attualmente previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 7 del regolamento ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo di riferimento").».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0612

